

Testo originale

Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica

Concluso a Bruxelles il 23 novembre 1971

Approvato dall'Assemblea federale il 24 aprile 1972¹

Istrumento d'accettazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1972

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1973

(Stato 1° febbraio 1973)

I Governi della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Confederazione Svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

in appresso denominati «Firmatari»,

hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata «azione», ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

I Firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di realizzare una rete d'informatica che colleghi alcuni centri europei di trattamento dei dati, onde facilitare le ricerche sui mezzi idonei a scambiare le informazioni e suddividere le disponibilità dei mezzi di trattamento dei dati tra tali centri. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.

Gli studi e le ricerche sono effettuati nei centri di ricerca dei Firmatari ovvero tramite contratti stipulati da questi ultimi con organismi di ricerca o con imprese industriali.

Art. 2

La durata dei lavori prevista per l'azione è di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato.

Ogni Firmatario può porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri Firmatari. Tale preavviso può essere dato solo al termine di un periodo di due anni.

In caso di ritiro successivo o simultaneo di più partecipanti, i Firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.

RU 1973 357; FF 1972 I 157

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 24 apr. 1972 (RU 1972 2001).

Art. 3

1. I Firmatari partecipano all'azione:

- a) seguendo il progresso tecnico dei lavori,
- b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato «centro nodale», situato sul suo territorio, che costituirà un elemento della rete iniziale.

2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1 lettera a):

I Governi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno di Norvegia,
della Repubblica del Portogallo,
della Svezia.

3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1 lettera b):

I Governi della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
della Confederazione Svizzera,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi Firmatari al più tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale è definito in allegato.

Art. 4

Il presente Accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità Europee, con riserva dell'accordo unanime dei Firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 5

1. È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato «Comitato», composto di un rappresentante di ciascun Firmatario e di un osservatore della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (C.E.P.T). Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.

2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza.

Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i Firmatari conferiscono alla Commissione delle

Comunità Europee il mandato di assicurarne la gestione. I contratti che costituiscono un'entità significativa di importo cumulato superiore a 25 000 unità di conto, vengono stipulati dal Firmatario delegato, previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei Firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimità dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o più di questi ultimi Firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.

Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei Firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) prende tutte le decisioni concernenti le attività che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso:

- a) nomina il direttore esecutivo e può delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze;
- b) fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione;
- c) definisce le modalità di stipulazione dei contratti;
- d) assicura il controllo dell'andamento dei lavori;
- e) stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione,
 - i Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a) possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio,
 - i Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilità.

I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro.

Il Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attività relative alla realizzazione dell'azione. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.

3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai Firmatari.

4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

Art. 6

Su richiesta dei Firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Art. 7

Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato a:

- 1,4 milioni di unità di conto per le spese di studio della rete e le spese amministrative d'esecuzione del progetto, che sono suddivise in parti uguali tra tutti i Firmatari;

- 0,710 milioni di unità di conto per cento nodale per le spese di attrezzatura e di funzionamento, che sono sostenute da ciascuno dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) per i lavori svolti su sua iniziativa.

Art. 8

Ciascuno dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed il funzionamento dei relativi impianti.

Art. 9

I Firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerca loro presentate.

Art. 10

I Firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Art. 11

1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei Firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale Firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri Firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica, nonché per le esigenze della sua amministrazione nel settore dell'informatica o della rete d'informatica.

In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri Firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un Firmatario nell'esecuzione dell'azione.

2. Su richiesta di un altro Firmatario, ogni Firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del Firmatario richiedente.

3. I Firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso.

4. Allorché, a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai Firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Art. 12

Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in una azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalità secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonché i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del software, dello hardware, del know how e dei diritti di proprietà industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonché le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprietà industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Art. 13

I Firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.

Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai Firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto più vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai Firmatari per le esigenze di cui all'articolo 11 paragrafo 1 primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporre a scopo industriale o commerciale, tranne se essi sono destinati ad una realizzazione concorrente.

Art. 14

I Firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati «ricerca», escluso il know how.

1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:

- a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il Firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.

Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al Firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.

Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai Firmatari per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.

- b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i Firmatari della sua intenzione per il tramite dei Firmatari da cui dipendono gli organismi.
- c) Se le disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del Firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun Firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei Firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei Firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del Firmatario.
- d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un Firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:
 - quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11 paragrafo 1 primo comma le esigenze del Firmatario che chiede la licenza;
 - quando le esigenze del mercato sul territorio del Firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal Firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

Per ottenere la concessione di queste licenze il Firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.

Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.

2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei Firmatari agisca in veste di mandatario degli altri Firmatari, i diritti che può riservarsi in virtù del punto 1 lettera a) sono estesi agli altri Firmatari.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, software, ecc.).

Art. 15

I Firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente Accordo.

Art. 16

1. Ciascuno dei Firmatari notifica al più presto, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, l'espletamento delle formalità necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Per i Firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei Firmatari hanno trasmesso tale notifica, comprendente quella di almeno tre dei Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b).

Per i Firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

I Firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente Accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica a ciascuno dei Firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 17

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettantuno.

(Seguono le firme)

*Allegato***Finalità della rete**

La rete europea d'informatica avrà tre funzioni principali:

- 1) agevolare gli scambi d'idee tra i centri di calcolo collegati da questa rete o centri associati nonché lo sviluppo di programmi coordinati di ricerca;
- 2) costituire un centro di discussione e di raffronto degli schemi attualmente proposti per reti nazionali e contribuire alla definizione di norme europee nel settore degli scambi di informazioni tra ordinatori;
- 3) poter costituire un modello per le future reti a finalità commerciale o altra e minimizzare le incompatibilità tra i sistemi di trattamento dei dati attualmente allo studio.

Al termine dell'azione dovrebbe essere possibile utilizzare le conoscenze acquisite per determinare la possibilità di realizzazione e la vitalità di una rete internazionale permanente, adatta ad un servizio commerciale, mentre si potrà continuare ad utilizzare per lo sviluppo di tale rete lo hardware ed il software sviluppati durante l'azione.

Descrizione dei lavori

L'insieme dei lavori da svolgere nel corso dell'azione può suddividersi in diverse attività:

- a) definizione, costruzione e collaudo del prototipo di un centro nodale standard della rete;
- b) definizione di un codice di comando della rete;
- c) formulazione di un programma di ricerca coordinata inteso a sperimentare la rete;
- d) installazione di centri nodali standard nei luoghi designati dai Firmatari di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b) dell'Accordo;
- e) determinazione delle interconnessioni tra questi centri nodali ed il funzionamento della rete iniziale così costituita;
- f) esecuzione del programma di ricerca coordinata.

Le due prime attività saranno svolte sotto contratto da imprese commerciali in base alle specificazioni preparate dal gruppo di studio del progetto dell'azione. Dette imprese commerciali saranno inoltre responsabili dell'impianto e del corretto funzionamento dei centri nodali standard; ogni centro nodale sarà tuttavia responsabile dello hardware e del software di sua competenza.

Il programma di ricerca coordinata sarà elaborato principalmente dai rappresentanti dei centri nodali tenendo conto di tutte le proposte eventualmente avanzate ed invitando, ove occorra, i rappresentanti di altri organismi. Questo programma di ricerche interesserà in un primo tempo soltanto i centri nodali inizialmente designati, ma sarà in seguito esteso a nuovi centri nodali che potranno essere aggiunti alla rete quando

questa funzionerà in modo soddisfacente, nonché a centri detti secondari che potranno essere collegati con qualsiasi centro nodale.

Struttura d'esecuzione

Per la durata dell'azione verrà istituito un ufficio esecutivo permanente. Il direttore di quest'ufficio sarà designato dal Comitato di gestione. Tale direttore esecutivo sarà assistito da un segretariato e da tre esperti specializzati, rispettivamente, in hardware, in software ed in telecomunicazioni. Gli esperti saranno nominati dal Comitato di gestione su proposta del direttore esecutivo. L'ufficio esecutivo controllerà il progresso giornaliero dei lavori e prenderà tutte le decisioni tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Comitato di gestione.

Sarà costituito un ufficio di consulenza tecnica, composto di rappresentanti dei centri nodali e di specialisti designati dai Firmatari, nonché di un osservatore della C.E.P.T. Nel contesto delle attività di quest'ufficio ogni membro sosterrà le proprie spese di soggiorno e di viaggio. L'ufficio sarà presieduto dal direttore esecutivo ed avrà il compito di consigliare l'ufficio esecutivo in merito ai problemi tecnici, nonché di coordinare i lavori nei centri. Dovrà pertanto essere costituito sin dall'inizio dell'azione.

L'ufficio di consulenza tecnica elaborerà appena possibile un programma di ricerca coordinata per sperimentare la rete. Esso esaminerà in particolare le fonti e la natura dei dati da utilizzare nella rete sperimentale. Tale ufficio presenterà le sue conclusioni in forma di relazione al Comitato di gestione; quest'ultimo esaminerà la relazione stessa nonché i risultati dello studio che nel frattempo sarà stato proseguito, tenendo conto di un certo numero di elementi esterni quali l'atteggiamento dei servizi delle P.T.T. riguardo a questo esperimento e l'ampiezza della loro cooperazione, prima di rivolgere le proprie raccomandazioni ai Firmatari sul problema dell'eventuale prosecuzione dell'esperimento pilota con i centri nodali.

Il gruppo di esperti che ha proceduto allo studio del progetto dell'azione nel contesto della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) assumerà i compiti di questi due uffici sino a che questi ultimi non saranno in grado di funzionare in modo autonomo.

Campo d'applicazione il 1° luglio 1980

Stati partecipanti	Accettazione		Entrata in vigore	
Francia	29 febbraio	1972	1° febbraio	1973
Germania	13 aprile	1976	13 aprile	1976
Italia	4 settembre	1974	4 settembre	1974
Norvegia	31 maggio	1972	1° febbraio	1973
Paesi Bassi	14 agosto	1975	14 agosto	1975
Portogallo	22 dicembre	1972	1° febbraio	1973
Regno Unito	10 maggio	1972	1° febbraio	1973
Serbia	7 febbraio	1973	7 febbraio	1973
Svezia	21 febbraio	1972	1° febbraio	1973
Svizzera	12 maggio	1972	1° febbraio	1973
EURATOM	7 luglio	1972	14 agosto	1975